



...omissis...

Fascicolo URAV n. 5218/2023

Oggetto: Richiesta di parere da parte del RPCT ...omissis... avente ad oggetto l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione degli incarichi di patrocinio legale affidati all'Avvocatura dello Stato (prot. n. 77737 del 20 settembre 2023)

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere in merito all'obbligo di pubblicare ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 33/2013 gli incarichi di patrocinio legale affidati dall'...omissis... all'Avvocatura dello Stato. - si rappresenta quanto segue.

...omissis..., in quanto sottoposta al regime delle Autorità di Sistema Portuale (cd. AdSP) delineato dalla l. n. 84/1994 (modificata e integrata dal d.lgs. n. 169/2016), è un ente di diritto pubblico regolato e vigilato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In riferimento alle attività di difesa e rappresentanza in giudizio delle AdSP, viene in rilievo la disposizione dell'art. 6, comma 7, l. n. 84/1994 ove è stabilito che *"Ferma restando la facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato"*. La norma risulta coerente con la previsione dell'art. 43 del R.D. n. 1611/1933, che consente all'Avvocatura dello Stato di assumere incarichi di patrocinio legale in favore di amministrazioni pubbliche non statali sottoposte a vigilanza dello Stato.

In merito all'obbligo di pubblicazione degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio è utile richiamare le Linee guida A.N.AC. di cui alla determinazione n. 1310/2016, con le quali è stato precisato che *"all'interno della sotto-sezione "Consulenti e collaboratori" di cui all'art. 15 in esame, devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al "Contratto di appalto di servizi" assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs. 50/2016). Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l'art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendo la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti". Giova, altresì, sottolineare che gli incarichi conferiti o autorizzati da un'amministrazione ai propri dipendenti rimangono disciplinati dall'art. 18 del d.lgs. 33/2013 e devono essere pubblicati nella diversa sotto-sezione "Personale" - "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti"*.

Ciò posto, l'Autorità con la FAQ n. 18 pubblicata nella sotto sezione *"Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, d.lgs. 33/2013)"* ha chiarito che *"Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadriati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori". Tali incarichi costituiscono, infatti, contratti d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, e sono*

qualificati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come "contratti esclusi".

Da ultimo, l'art. 56, comma 1, lett. h) del Nuovo Codice dei contratti pubblici, adottato con d.lgs. n. 36/2023, ha confermato la riconducibilità all'ambito dei contratti esclusi di alcuni specifici servizi legali, tra cui la rappresentanza legale o la consulenza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, i servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai, i servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali e gli altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. Risulta, pertanto, ancora valida la succitata FAQ nella parte in cui qualifica gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio conferiti ad avvocati del libero come incarichi di consulenza, sottendendo un'impostazione complessivamente coerente con il quadro normativo vigente.

Nel caso di specie si ritiene che l'attività svolta dall'Avvocatura dello Stato in favore dell'...*omissis*... non comporti l'obbligo di pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 33/2013. Ciò per le seguenti ragioni. In primo luogo vale evidenziare che l'Avvocatura assume tali incarichi in via organica, come indicato dall'art. 43 del R.D. n. 1611/1933, con la conseguenza che gli avvocati dello Stato non operano a titolo personale né sono designati direttamente dall'Autorità ricorrente o convenuta in giudizio. D'altro canto, l'affidamento del servizio di assistenza legale in favore dell'Avvocatura avviene sulla base di un'espressa previsione di legge, ossia l'art. 6, comma 7, l. n. 84/1994, ed in assenza di oneri ulteriori per l'amministrazione, sicché alcuna esigenza di trasparenza è possibile rintracciare nell'ipotesi in esame.

Sebbene non obbligatoria, può ritenersi comunque opportuno provvedere alla pubblicazione nel caso l'ente affidi anche incarichi agli avvocati del libero foro, allo scopo di far emergere la percentuale degli incarichi affidati all'una o agli altri.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 21 novembre 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente